



C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

**pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre**

S.U.A. per conto del Comune di Santa Maria di Sala

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO DI CALTANA. CIG A03EA1B77F - CUP F97H22000600001 - PNNR M 2 - C 4 - I 2.2 NextGenerationEU.

PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Santa Maria di Sala, giusta convenzione prot. n. 61818 del 20/08/2018, prorogata al 31/12/2023 con decreto del sindaco metropolitano n. 13 del 11/04/2023.

Con determina a contrarre n. 800 del 20/12/2023, il dirigente del Settore Tecnico – Servizio espropri ed appalti – del Comune di Santa Maria di Sala, ha disposto di affidare il servizio specificato all’oggetto.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito “*Codice*”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con competizione sugli elementi qualitativi e sulla componente “tempo”, ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 5, del Codice, con l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del predetto Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia accessibile all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>.

La **durata del procedimento** è prevista pari 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1, lettera a), dell’allegato I.3 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo allegato.

Il **luogo di esecuzione** dei servizi è il Comune di Santa Maria di Sala (VE).

CIG: A03EA1B77F;

CUP: F97H22000600001;

CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il dott. Sergio Terren, funzionario tecnico del Settore tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, e-mail sergio.terren@comune-santamariadisala.it.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it.

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del Codice, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito in L. 21/04/2023 n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

Come precisato nella predetta determina del Comune di Santa Maria di Sala:

- si ricorda la prescrizione dell'articolo 1, comma 139-quater, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, secondo cui *“Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”*
- *“trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022”.*

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di

file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina https://cittametropolitana.ve.it/bandi/bandi_sua.html nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del D.Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

- 1) documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
- 2) copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- 1) eventi di “forza maggiore” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
- 2) errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione *Contatti Service Desk Pro-Q* oppure tramite e-mail da inviare a helpdesk@pro-q.it o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “*Info & Helpdesk*” dove è disponibile anche un manuale d'uso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. determina n. 800 del 20/12/2023 del Comune di Santa Maria di Sala;
4. Determinazione corrispettivi;
5. Schema contratto di incarico;
6. Relazione tecnico illustrativa;
7. Estratti;
8. Planimetrie;

9. Quadro Economico;
10. Stima dei costi;
11. Cronoprogramma;
12. Modello *dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE*;
13. Modello *dichiarazioni soggetti associati*;
14. Modello *dichiarazioni di cui alla normativa PNRR*;
15. Modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari*;
16. Modello *dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*;
17. Modello *dichiarazione presa d'atto prezzo fisso*;
18. Modello DGUE;
19. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria di Sala;
20. Protocollo di Legalità stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui al presente disciplinare è visualizzabile la sezione "*Comunicazioni di gara*" da cui si può inserire "*Nuova comunicazione di gara*". Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre **il giorno 19/01/2024**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione "*Lista chiarimenti*".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la S.A. non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "*Comunicazioni*". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di

avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi oggetto di affidamento sono caratterizzati da necessaria unitarietà tali da richiedere una gestione organica a cura del medesimo operatore; inoltre, in caso di suddivisione in lotti, l'esecuzione dell'appalto risulterebbe eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e la conseguente esigenza di coordinare i diversi operatori economici afferenti ai singoli lotti, rischierebbe di pregiudicare seriamente la sua corretta esecuzione.

L'appalto ha ad oggetto l'incarico di redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori dell'intervento denominato "*Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Riduzione del rischio idraulico del centro di Caltana - CUP: F97H22000600001*".

Per l'esatta descrizione dei servizi, delle modalità e delle tempistiche oggetto dell'appalto, si rinvia alla documentazione progettuale allegata.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CORRISPETTIVI
Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)	€ 59.594,43
Progettazione esecutiva	€ 33.095,39
Esecuzione lavori	€ 77.111,44
Totale Corrispettivi a base di gara	€ 169.801,26
Opzioni: D.L., CSE per eventuali lavori opzionali (art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9 d.lgs. 36/2023)	€ 65.198,74
Totale corrispettivi a base di gara comprensivo delle opzioni	€ 235.000,00

L'importo sopra indicato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato, ai sensi dell'allegato I.13 del Codice, con le modalità di cui alla tabella Z-2 del D.M. del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 sull'importo presunto dell'intervento di € 1.485.643,00 così ripartito:

Categoria	I.D. opere e descrizione	ID opera	Grado di complessità	Importo (€)
IDRAULICA	Acquedotti e fognature	D.04	0,65	1.260.643,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Viabilità ordinaria	V.02	0,45	225.000,00

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a euro 0,00.

La **prestazione principale** è quella relativa a IDRAULICA: D.04, mentre la categoria V.02 è qualificata come secondaria.

Per l'esatta descrizione delle prestazioni e relativo calcolo dei compensi, si rimanda al documento "Determinazione corrispettivi" presente tra gli allegati.

L'affidamento in argomento è finanziato con fondi PNRR Next Generation EU, in particolare, dalla Misura M2 C4 - Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" MEDIE OPERE (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021).

3.1 DURATA

La progettazione esecutiva dovrà essere eseguita nel termine massimo di n. 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Si precisa che la durata effettiva della progettazione sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta. La riduzione dovrà essere espressa con le modalità indicate al successivo paragrafo 17 al quale si rinvia.

L'appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare le seguenti milestones previste dai decreti con i quali l'intervento è stato finanziato che comunque impattano sull'incarico di progettazione:

- Affidamento lavori entro 30/12/2024;
- Pagamento di almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2025;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori approvato entro il 31 marzo 2026.

In considerazione delle tempistiche imposte dal finanziamento PNRR, la stazione appaltante si riserva il diritto di affidare l'esecuzione dell'appalto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

3.2.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione dell'appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Santa Maria di Sala può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: il Comune di Santa Maria di Sala si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- affidamento all'aggiudicatario dell'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per eventuali lavori opzionali previsti in progetto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice ;

- laddove durante l'esecuzione delle opere si rendessero necessarie modifiche o varianti ai lavori, il contratto potrà essere modificato relativamente alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al fine di adeguare tali servizi anche alle modifiche o alle varianti ai lavori.

Il Prezzo Contrattuale o Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni in caso di modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice, sarà determinato applicando le tariffe di cui D.M. 17/06/2016 previo confronto con il Professionista.

Si precisa che l'Importo massimo stimato dell'appalto, opzioni tutte incluse, è pari ad € 235.000,00 al netto di oneri previdenziali, assistenziali

Resta inteso che qualora l'Amministrazione non esercitasse la facoltà di attivare le prestazioni professionali opzionali, l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

3.3. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, del Codice dei Contratti è prevista a partire dal secondo anno di servizio e attuabile solo nel caso in cui le tariffe professionali di cui all'allegato I.13 del Codice dovessero essere aggiornate, previa richiesta dall'aggiudicatario.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: *FVOE*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, è richiesta la preventiva individuazione di un gruppo di lavoro che preveda la presenza almeno delle figure professionali indicate nella tabella che segue, in possesso delle relative qualifiche e requisiti:

Tabella – Gruppo di lavoro

Fase	Soggetto	Qualifica/titolo di studio o professionale	N. unità di personale richiesto
1- Progettazione Esecutiva	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di progettazione per Lavori Pubblici	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Ingegnere specializzato nel settore "ingegneria idraulica" con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Ingegnere specializzato nel settore "ingegneria strutturale" con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato specializzato nel settore geotecnico con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato specializzato in progettazione nel settore ambientale e di gestione dei rifiuti con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1

1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di progettazione di lavori stradali	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	<i>(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo)</i> giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'All. II.12 del Codice quale progettista	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1 (obbligo in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo)
2- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Professionista abilitato come coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008	1
3- Direzione lavori	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di Direzione Lavori di opere pubbliche quale Direttore dei Lavori	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato in Ingegnere con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore "ingegneria idraulica" quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato in Ingegnere con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore "ingegneria strutturale" quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato specializzato con esperienza di Direzione Lavori di opere ne settore geotecnico quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore ambientale e di gestione dei rifiuti quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di Direzione Lavori di lavori stradali quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
2- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Professionista abilitato come coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008	1

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo, il titolo di studio, la qualifica professionale e ove prevista gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente

responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Il concorrente indica nel Modello A - *Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE*, i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando per ciascuno di essi i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/funzione ricoperta.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali; la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, altresì, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Aver eseguito uno o più servizi di ingegneria e di architettura** nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e classi ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo dei lavori, per categoria e ID, per l'elenco dei servizi
<i>IDRAULICA D.04</i>	€ 1.285.000,00	€ 1.285.000,00
<i>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.02</i>	€ 215.000,00	€ 215.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'operatore economico che ha eseguito il servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

In ragione di quanto previsto dall'art.39 – Parte V dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti del gruppo di lavoro

- c) I requisiti dei professionisti costituenti il Gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 3 del paragrafo 6.1 lett. c) sono posseduti dai soggetti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni in relazione al ruolo ricoperto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Il requisito dell'elenco relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti del gruppo di lavoro

- c) I requisiti dei professionisti costituenti il Gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 3 del paragrafo 6.1 lett. c) sono posseduti dai soggetti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni in relazione al ruolo ricoperto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e c del d.lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e , nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d del d.lgs. 36/2023 dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- b) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) possedere i requisiti previsti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare e nei relativi allegati.

Il subappalto è ammesso unicamente per le attività secondarie di consulenza specialistica esterna, sola predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nel rispetto delle modalità, tempistiche e limiti di cui all'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 119, comma. 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ULTERIORI, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (obblighi previsti per appalti finanziati con PNRR)

• Per tutti i partecipanti:

- **rispetto della normativa di cui al PNRR**, dettata per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR**.
- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (**art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021**); si rinvia alla determina n. 800 del 20/12/2023 del Comune di Santa Maria di Sala disponibile tra i documenti di gara.

- **solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti:** presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, l'obbligo di cui sopra come prescritto dall'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 è a carico separatamente del consorzio e del/dei consorziato/i indicato/i per l'esecuzione, nonché, qualora il consorziato designato per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, anche delle consorziate per le quali concorre (art. 48, comma 7 del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, il predetto obbligo di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti.

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile **nell'allegato Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente

tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti**: rendere una dichiarazione, reperibile nell'**allegato Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);

10. GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo della prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza (euro 77.111,44) di importo pari a € 1.542,23. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il conto intestato a Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2, indicando l'oggetto dell'appalto e il relativo CIG.

In tal caso, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/01/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Tempo.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed tempo). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta tempo devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si veda il paragrafo 1 del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta tempo e presa d'atto prezzo fisso

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta tempo, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà mediante inserimento in piattaforma telematica, nell'area delle comunicazioni di gara specifica richiesta. Successivamente, in sede di valutazione delle offerte, in corrispondenza del documento tecnico/economico oggetto della richiesta di rettifica, la Stazione Appaltante comunicherà, attraverso la funzionalità "*Richiesta chiarimenti*", le modalità e i tempi con cui l'operatore economico, dalla propria area riservata, potrà procedere con "l'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione".

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta tempo.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta tempo. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Trattandosi di procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni (cinque) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “*Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara*”.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://cmvenezia.pro-q.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE;
- 2) DGUE;
- 3) *(eventuale)* procura;
- 4) garanzia provvisoria ed eventuale documentazione a comprova della riduzione;
- 5) *(eventuale)* documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.5;
- 6) PASSOE;
- 7) *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati;
- 8) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 9) dichiarazioni di cui alla normativa PNRR;
- 10) ***(solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti)***: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- 11) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti e deve essere sottoscritta digitalmente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (singola, consorzio, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e fornisce i relativi dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede); in caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente indica altresì il ruolo ricoperto (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti anche se non ancora costituiti. In questo caso dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. Per tale dichiarazione potrà essere utilizzato il modello B "*Dichiarazioni soggetti associati*".

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente acquista la marca da bollo da euro 16,00 ed inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione presente nel modello A - *Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE*, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di operatori economici esteri il pagamento dell'imposta di bollo è assolto con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

14.1.1 DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello “Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR”**) che prevede le seguenti sezioni:

- PARTE I - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- PARTE III - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

14.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche il modello A - *Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE* e allegare la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

14.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti ;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna impresa ausiliaria (si rinvia al successivo paragrafo 14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO).

Il DGUE è sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

14.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, a firma di quest'ultima;
- 2) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, il contratto di avvalimento è presentato nella busta "*OFFERTA TECNICA*".

14.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente al modello B *dichiarazioni dei soggetti associati*).
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente al modello B *dichiarazioni dei soggetti associati*).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. *(solo per i raggruppamenti temporanei)* dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce nel pannello “*Richieste tecniche*” della piattaforma l’offerta tecnica contenente quanto segue:

- **la relazione tecnico-metodologia** indicata nella *Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica* di cui al paragrafo 17.1, relativa al **criterio 1) *Caratteristiche metodologiche e di svolgimento dell’incarico*** dell’offerta tecnica, redatta secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nel predetto paragrafo; si precisa che non saranno computati nel numero delle facciate indicate le copertine e gli eventuali sommari e che il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione;
- **i Curricula Vitae e le Schede attività** indicati nella *Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica* di cui al paragrafo 17.1, relativa al **criterio 2) *Professionalità e adeguatezza dell’offerta dell’offerta tecnica***, secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nel predetto paragrafo;
- **il modello scheda offerta tecnica per i criteri tabellari** indicata nella *Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica* di cui al paragrafo 17.1, relativa al **criterio 3) *Criteri premiali art. 47, comma 4, D.L. 77/2021***, dell’offerta tecnica;
- **il modello *Dichiarazione ai fini dell’eventuale accesso all’offerta tecnica***;
- **(in caso di avvalimento premiale)** contratto di avvalimento.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TEMPO

Il concorrente inserisce nel pannello “*Richieste economiche*” della piattaforma, l’offerta tempo,, formulata come segue:

- a) la **Scheda Economica con punteggi**, generata automaticamente dalla piattaforma e contenente, a pena di esclusione, **il numero di giorni naturali e consecutivi offerti per la redazione del progetto esecutivo in versione di prima stesura, tra minimo 30 e massimo 75 giorni**; detta scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1;

Si precisa che:

- Ove non venisse compilato il modulo per l’offerta tempo o fosse indicato un numero di giorni superiore a quello di 75 giorni naturali e consecutivi, sarà considerata come vincolante la tempistica di 75 giorni;
- Ove fosse indicato nel modulo per l’offerta tempo un numero di giorni inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, sarà considerata come vincolante la tempistica di 30 giorni.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla sicurezza aziendale.

Sono inammissibili le offerte tempo plurime oppure superiori o inferiori i sopra citati parametri.

- b) il **modello *Dichiarazione presa d'atto prezzo fisso*** contenente la dichiarazione che il prezzo a base di gara è fisso, in applicazione dell'art. 108, comma 5, del Codice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/tempo e con prezzo fisso, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera b) e comma 5, del Codice.

La valutazione è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA TEMPO	20 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	0 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N. CRITERIO	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO (D) MASSIMO	PUNTEGGIO (T) MASSIMO
1	Caratteristiche metodologiche di svolgimento dell'incarico (Relazione tecnica Metodologica)	(34)	
2	Professionalità e adeguatezza dell'offerta (CV e Schede Attività)	(36)	
3	Criteri premiali art. 47, comma 4, D.L. n.77/2021		(10)
	TOTALE		80

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La Commissione valuterà le caratteristiche metodologiche di svolgimento dell'incarico proposte dal concorrente nella Relazione Tecnica Metodologica.

Detta Relazione Tecnica Metodologica dovrà descrivere le modalità esecutive di svolgimento dei servizi oggetto dell'incarico secondo quanto di seguito indicato:

Per la progettazione esecutiva:

Il concorrente dovrà presentare la propria proposta con particolare riferimento alla gestione delle seguenti peculiarità progettuali:

interferenze con infrastrutture e sottoservizi esistenti;

opere d'arte e manufatti con particolare riguardo alle tipologie previste in progetto;

modellazioni strutturali ed idrauliche;

aspetti viabilistici;

La proposta potrà comprendere anche delle tavole grafiche.

Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Il concorrente dovrà rappresentare le misure che intende attuare al fine di garantire la sicurezza in cantiere.

Per la Direzione Lavori:

Il concorrente dovrà presentare la propria proposta con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

Gestione delle interferenze e rapporti con gli enti interferenti;

Modalità di informazione della stazione appaltante relativamente all'avanzamento dei lavori, con particolare attenzione all'utilizzo di elementi grafici e multimediali.

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

Il concorrente dovrà rappresentare le misure che intende attuare al fine di garantire la sicurezza in cantiere.

La Relazione Tecnica Metodologica dovrà inoltre contenere per ciascuna prestazione l'organigramma delle risorse dedicate alla commessa (gruppo di lavoro). Nell'organigramma dovrà essere indicata la figura proposta (ad. Es. Direttore lavori, progettista ecc.) e, solo per le figure minime richieste al paragrafo successivo, il nominativo del soggetto che ricoprirà il ruolo.

La Relazione Tecnica Metodologica deve essere composta da massimo n. 20 facciate in formato A4 (indicativamente carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1). Le pagine eccedenti non saranno considerate. La Relazione Tecnica Metodologica dovrà riportare in ogni pagina il numero progressivo

I sub criteri di valutazione delle Relazioni Tecniche ed i 34 punti massimi assegnabili, sono indicati nella seguente tabella:

Subcriterio	Punteggio max attribuibile	Elementi di valutazione
1.1	Max 8 punti	Fase di Progettazione esecutiva e CSP: verrà ritenuta migliore la proposta che denoti un approccio volto a dettagliare ed accelerare la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti.
1.2	Max 5 punti	Fase di Progettazione esecutiva e CSP: verrà ritenuta migliore la proposta che denoti un approccio volto a semplificare le interferenze con la viabilità e con il traffico senza che ciò incida sulla rapidità dell'esecuzione e tenendo conto dell'impatto sulla popolazione locale;
1.3	Max 6 punti	Fase di Progettazione esecutiva e CSP: verrà ritenuta migliore la proposta che denoti adeguati approfondimenti sugli apprestamenti provvisori e sulla cantierizzazione dell'opera, con

		particolare riferimento all'analisi delle soluzioni relative alla sicurezza in fase di progettazione rispetto alle seguenti tematiche: - interferenze con i sottoservizi; - interferenze con la viabilità e il traffico; - interferenza con lo scolo Caltana.
1.4	Max 4 punti	Fase di Progettazione esecutiva e CSP: verrà ritenuta migliore la proposta che presenti soluzioni che garantiscano elevata durabilità delle opere, semplicità e rapidità di realizzazione e cantierizzazione, nonché volte a minimizzare la produzione di rifiuti.
1.5	Max 5 punti	(Fase di Direzione Lavori e CSE: verrà ritenuta migliore la proposta che garantisca maggiore presenza e vigilanza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alle fasi più delicate del cantiere.
1.6	Max 6 punti	(Fase di Direzione Lavori e CSE: verrà ritenuta migliore la proposta che garantisca la maggiore efficacia nella gestione delle interferenze e nel rapporto con gli enti interferenti rispetto alle seguenti tematiche: - interferenze con i sottoservizi; - interferenze con la viabilità e il traffico; - interferenza con lo scolo Caltana.

CRITERIO 2 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

La Commissione valuterà sulla base di quanto riportato nei CV e nelle Schede Attività.

Curricula Vitae:

Il concorrente dovrà allegare i Curricula Vitae dei soggetti che ricopriranno, per ciascuno dei servizi oggetto del presente appalto (1- Progettazione Esecutiva, 2- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, 3- Direzione Lavori e 4- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione), le Figure Minime di seguito indicate:

Fase.	Soggetto	QUALIFICA/TITOLO DI STUDIO O PROFESSIONALE	N. UNITA' DI PERSONALE RICHIESTO
1- Progettazione Esecutiva	Professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di progettazione per Lavori Pubblici	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Ingegnere specializzato nel settore "ingegneria idraulica" con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Ingegnere specializzato nel settore "ingegneria strutturale" con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1

1- Progettazione Esecutiva	Laureato specializzato nel settore geotecnico con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato specializzato in progettazione nel settore ambientale e di gestione dei rifiuti con competenza sugli aspetti di progettazione relativi	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di progettazione di lavori stradali	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
1- Progettazione Esecutiva	(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'all. II.12 del Codice quale progettista	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1 (obbligo in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo)
2- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Professionista abilitato come coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008	1
3- Direzione lavori	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di Direzione Lavori di opere pubbliche quale Direttore dei Lavori	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato in Ingegnere con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore "ingegneria idraulica" quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato in Ingegnere con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore "ingegneria strutturale" quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato specializzato con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore geotecnico quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
3- Direzione lavori	Laureato con esperienza di Direzione Lavori di opere nel settore ambientale e di gestione dei rifiuti quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria, Architettura o altro, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1

3- Direzione lavori	Laureato in Architettura o Ingegneria con esperienza di Direzione Lavori di lavori stradali quale Direttore operativo per le specifiche parti dell'opera	Laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1
2- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Professionista abilitato come coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008	1

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

La composizione del gruppo di lavoro proposta in sede di offerta tecnica dovrà corrispondere a quella individuata nella documentazione amministrativa.

Per ciascuna figura minima¹ richiesta dovrà essere presentato un curriculum che dovrà essere di massimo 3 facciate in formato A4 (indicativamente carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1).

Nei curricula dovranno essere messe in evidenza le attività specialistiche svolte.

Schede attività:

Il concorrente, relativamente ad interventi dallo stesso ritenuti significativi ed affini a quelli oggetto dell'affidamento, svolti nell'ultimo decennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando, dovrà presentare delle schede descrittive sulla propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Nel caso in cui il concorrente sia un RTI, un'aggregazione di rete, un consorzio ordinario o un GEIE le schede dovranno fare riferimento ad attività svolte da almeno uno dei soggetti che lo compongono.

Le schede dovranno essere complessivamente sei, così ripartite:

- Tre dedicate alla progettazione definitiva e /o esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. Ciascuna scheda dovrà essere composta da massimo due facciate in formato A3 o equivalente (indicativamente carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1);
- Tre dedicate alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ciascuna scheda dovrà essere composta da massimo due facciate in formato A3 o equivalente (indicativamente carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1).

Nelle schede attività possono essere inseriti anche elementi grafici.

Gli elementi **di valutazione** dei CV e delle Schede Attività ed i 36 punti massimi assegnabili, sono indicati nella seguente tabella:

Subcriterio	Punteggio max attribuibile	Elementi di valutazione
-------------	----------------------------	-------------------------

¹ A titolo esplicativo si precisa che nell'ipotesi in cui in capo ad uno stesso soggetto persona fisica ricadano due figure minime richieste, il concorrente presenterà due curricula, uno per ciascuna figura minima rappresentata, ognuno di massimo tre facciate in formato A4 (carattere minimo corpo 11 Times New Roman, interlinea 1).

2.1	Max 12 punti	<i>Fase di Progettazione Esecutiva</i> CV – I curricula forniti per questo servizio verranno considerati nel complesso e sulla base della maggiore esperienza delle Figure Professionali Minime in interventi aventi ad oggetto opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto. Schede Attività – verranno maggiormente valorizzate le prestazioni svolte in interventi che prevedano opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto.
2.2	Max 6 punti	<i>Fase di CSP</i> CV – I curricula forniti per questo servizio verranno considerati nel complesso. Sarà ritenuto migliore il curriculum del professionista che potrà dimostrare maggiore esperienza in opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto. Schede Attività – verranno maggiormente valorizzate le prestazioni svolte in interventi che prevedano opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto.
2.3	Max 12 punti	<i>Fase di Direzione Lavori</i> CV – I curricula forniti per questo servizio verranno considerati nel complesso e sulla base della maggiore esperienza delle Figure Professionali Minime in interventi aventi ad oggetto in opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto. Schede Attività – verranno maggiormente valorizzate le prestazioni svolte in interventi che prevedano opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto.
2.4	Max 6 punti	<i>Fase di CSE</i> CV – I curricula forniti per questo servizio verranno considerati nel complesso. Sarà ritenuto migliore il curriculum del professionista che potrà dimostrare maggiore esperienza in opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto. Schede Attività – verranno maggiormente valorizzate le prestazioni svolte in interventi che prevedano opere di tipologia analoga a quelle oggetto del presente appalto.

CRITERIO 3 - CRITERI PREMIALI ART. 47, COMMA 4, D.L. N.77/2021

Il concorrente dovrà compilare il modello D scheda offerta tecnica per i criteri tabellari PNRR, debitamente compilato e sottoscritto.

Subcriterio	Criteri premiali art. 47, comma 4, D.L. n.77/2021	Punteggio max attribuibile
3.1	Certificazione responsabilità sociale ed etica possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.	Punti 4
3.2	Welfare aziendale:	Max 6 punti
	a) Adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Punti 2
	b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti	Punti 2
	c) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cyber security, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali	Punti 2

Sub Criterio 3.1: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio pieno (4 punti) in caso di possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. Attribuirà il punteggio pari a zero in assenza di quanto sopra.

Sub Criterio 3.2: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio pieno di 6 punti in caso di adozione dei 3 interventi indicati, 4 punti in caso di adozione di 2 degli interventi indicati, 2 punti in caso di adozione di 1 intervento indicato, zero punti in caso di mancanza di adozioni.

N.B.: In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, i punteggi saranno assegnati nel caso di possesso da parte di uno dei componenti il raggruppamento.

Il Concorrente, nel redigere la propria offerta tecnica, dovrà tener conto che:

- 1. Nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione idonea ad anticipare i contenuti dell’offerta tempo;**
- 2. L’organizzazione proposta dal concorrente nella *Relazione Tecnica Metodologica* assume valore contrattualmente vincolante rispetto al numero e alla distribuzione delle risorse assegnate nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, il mancato rispetto di quanto indicato nella suddetta relazione in fase di esecuzione del servizio potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.**

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi di valutazione di natura qualitativa/discrezionale (“D”), al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei relativi punteggi indicati nella precedente Tabella degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, a ciascuno degli stessi verrà assegnato un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario di gara, in base ai livelli di valutazione riportati nella tabella sottostante:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	COEFFICIENTE
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all’argomento richiesto o del tutto assente.	0,0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma appaiono di carattere generico rispetto alle specificità dell’opera.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi legati alla specificità dell’opera.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera analitica; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con seri approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9

ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, presentando profili innovativi. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1
------------	---	---

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Si precisa altresì che:

- 1) il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel al di fuori della piattaforma telematica e che il punteggio delle singole offerte tecniche relative a ciascun concorrente verrà inserito manualmente nella piattaforma;
- 2) il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare ("T"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPO

Quanto all'offerta tempo, verrà attribuito un coefficiente applicando la formula di seguito indicata e sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta tempo:

$$C_tempo_i = (tempo_{max} - tempo_i) / (tempo_{max} - tempo_{migliore})$$

Dove:

C_tempo_i = coefficiente ottenuto dal concorrente i-esimo per il criterio tempo

$Tempo_{max}$ = tempo massimo previsto per la redazione del progetto esecutivo in versione prima stesura pari a 75 giorni.

$tempo_{migliore}$ = numero di giorni più basso offerto tra tutti i concorrenti non inferiore a 30 giorni.

$tempo_i$ = numero di giorni offerto dal concorrente i-esimo.

Si precisa che se $t_{max} = t_{migliore}$, cioè se tutti offrono 75, allora coefficiente tempo = 0

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima sessione ha luogo il giorno **02/02/2024** a partire dalla ore 9.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte tempo.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche e tempo prima della verifica della documentazione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta tempo di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, si procederà come segue:

Nella prima seduta, l'Autorità di Gara procede a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e successivamente chiude la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.

A seguire, la Commissione Giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo le modalità definite dal presente disciplinare e a inserire i relativi punteggi conseguiti dalle offerte.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase successiva.

A seguire, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tempo degli operatori ammessi al fine della verifica della dichiarazione di presa d'atto del costo fisso e alla formulazione della graduatoria.

Delle operazioni effettuate dalla commissione sarà redatto apposito verbale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e la comunica all'Autorità di Gara per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo e proposto per l'aggiudicazione che procede a

2. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13.
4. consegnare l'offerta al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala.

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Codice, sarà considerata anomala l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 9/10 del punteggio totale previsto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede all'esclusione, ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette altresì alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con il Comune di Santa Maria di Sala, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Il contratto è stipulato con il Comune di Santa Maria di Sala in forma pubblica amministrativa.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibili nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia al link <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio di apposita istanza via pec all'indirizzo: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o

consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)